

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. S. AOSTA"

Via Cecati, 12 – 42123 Reggio Emilia

Tel. 0522585947 – Fax 0522451724

Cod. Fisc. 91160330352 – C.M. REIC84500G

e-mail: reic84500g@istruzione.it – reic84500g@pec.istruzione.it - sito www.icaosta-re.edu.it

Codice Univoco Ufficio: UFPX77

Protocollo come da segnature

CAPITOLATO D'APPALTO

Oggetto: Procedura per l'affidamento diretto tramite Acquisti da catalogo ODA su MEPA del servizio di formazione per numero 2 edizioni (totale 40 ore) di Percorsi di formazione sulla transizione digitale (Costruzione di un percorso di buone prassi; Un laboratorio esperienziale per un insegnamento innovativo) mediante impiego di figure professionali ESPERTO per un importo stimato pari ad € 4.880,00 IVA inclusa nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" (D.M.66/2023) finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU

Codice identificativo del progetto: **M4C1I2.1-2023-1222-P-45326**

Titolo del progetto: **Toolbox**

CUP: **F84D23007190006**

Art. 1 - DEFINIZIONI

Il presente Capitolato intende regolamentare i principali requisiti e gli elementi che verranno negozialmente inseriti nel contratto, finalizzato alla realizzazione dei percorsi formativi rientranti nell'ambito delle Azioni di cui all'Avviso pubblico in oggetto a favore del personale dell'Istituto scolastico "Istituto Comprensivo A.S. Aosta" di REGGIO EMILIA (di seguito, il "Contratto"), che l'Amministrazione scolastica sottoscriverà con un Operatore Economico individuato in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento del servizio in oggetto.

Art. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Oggetto dell'affidamento è il servizio di SERVIZIO DI FORMAZIONE (Percorsi di formazione sulla transizione digitale - Edizioni: Costruzione di un percorso di buone prassi; Un laboratorio esperienziale per un insegnamento innovativo) (di seguito, il "Servizio"), finalizzato a promuovere la formazione del personale scolastico, tenuto conto di quanto previsto dal Progetto, dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), della programmazione didattico-educativa elaborata dal Consiglio e del Regolamento dell'Istituto scolastico.

In particolare, il Servizio è finalizzato alla individuazione di figure professionali ESPERTO per la realizzazione dei Percorsi come di seguito indicati:

Linea di Investimento: 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico” Percorso: “Percorsi di formazione sulla transizione digitale”				
FIGURE RICHIESTE	n. PERCORSI DA ATTIVARE	n. DESTINATARI COINVOLTI PER PERCORSO	n. ORE PER OGNI PERCORSO	COMPENSO ORARIO COMPLESSIVO PREVISTO PER PERCORSI DA ATTIVARE
<i>Edizione: Costruzione di un percorso di buone prassi</i>				
Formatore Esperto	1	20	n. 20 ore	€ 122,00/h
Linea di Investimento: 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico” Percorso: “Percorsi di formazione sulla transizione digitale”				
FIGURE RICHIESTE	n. PERCORSI DA ATTIVARE	n. DESTINATARI COINVOLTI PER PERCORSO	n. ORE PER OGNI PERCORSO	COMPENSO ORARIO COMPLESSIVO PREVISTO PER PERCORSI DA ATTIVARE
<i>Edizione: Un laboratorio esperienziale per un insegnamento innovativo</i>				
Formatore Esperto	1	20	n. 20 ore	€ 122,00/h

I destinatari degli interventi saranno individuati dall’Amministrazione scolastica, la quale provvederà a comunicare all’Operatore economico affidatario il numero e i nominativi dei partecipanti destinatari dei Percorsi formativi.

Le scelte metodologiche dei Docenti Esperti coinvolti nella realizzazione dei Percorsi sopra indicati saranno da questi esplicitate nella progettazione loro richiesta in fase di avvio delle attività, fermo restando l’obbligo di aderire alle indicazioni di massima fornite nel presente documento.

Art. 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La gestione del Servizio, da realizzarsi a cura dell’Affidatario ed a proprio rischio, mediante personale ed organizzazione propri, nonché l’esecuzione di tutte le attività e prestazioni necessarie al completo ed esatto espletamento del Servizio di cui trattasi, deve essere realizzato nel rispetto della vigente normativa, delle finalità istituzionali dell’Amministrazione scolastica e di quanto previsto dal presente documento.

L’Operatore Economico Affidatario si impegna ad eseguire il Servizio con la massima diligenza e serietà

richiesta in relazione alla natura delle prestazioni in oggetto, al fine di garantire il raggiungimento dei *target* e *milestone* così come previsti dal Progetto in oggetto.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dalla/e figura/e professionale/i offerta/e dall'Operatore Economico Affidatario per l'espletamento del Servizio in oggetto, in orario extra-curricolare.

Il calendario delle attività sarà stabilito dall'Istituto Scolastico e non sono consentite modifiche da parte dell'Operatore Economico selezionato se non previ accordi con l'Amministrazione.

Nel caso in cui la figura professionale offerta per l'espletamento del Servizio in oggetto sia impossibilitata, per documentate, oggettive ed imprevedibili cause di forza maggiore, a svolgere le attività formative calendarizzate dall'Amministrazione scolastica, l'Affidatario si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione scolastica, affinché quest'ultima possa riprogrammare il calendario delle attività formative al fine di garantire la completa ed effettiva realizzazione delle stesse, pena la risoluzione del Contratto e fermo il risarcimento del maggior danno subito dalla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui, per sopravvenute, oggettive ed imprevedibili cause di forza maggiore documentate, la figura professionale inizialmente individuata dall'Operatore Economico Affidatario per l'espletamento del Servizio in oggetto sia impossibilitata a svolgere l'attività richiesta, l'Operatore Economico Affidatario si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione scolastica e ad offrire che il Servizio sia espletato da altra figura professionale in possesso degli stessi titoli curriculari ed esperienze analoghe a quelle possedute dalla figura professionale inizialmente selezionata per lo svolgimento delle attività. In tale ipotesi, resta in ogni caso fermo il diritto della Stazione Appaltante di accettare la sostituzione offerta oppure procedere con la risoluzione del Contratto, fermo il risarcimento del maggior danno subito dalla Stazione Appaltante.

Art. 4 - REQUISITI DEGLI INCARICATI

Ai fini dell'affidamento, l'Operatore Economico dovrà garantire che le prestazioni oggetto del Servizio saranno eseguite avvalendosi della prestazione professionale ed intellettuale di figure specializzate idonee allo svolgimento dell'incarico di Formatore Esperto nelle materie oggetto di affidamento.

A tal fine, l'Operatore Economico si impegna a trasmettere in fase di presentazione dell'offerta copia di tutti i curriculum, debitamente datati e sottoscritti, delle figure professionali offerte per l'espletamento del Servizio da affidare, allo scopo di consentire alla Stazione appaltante di poter verificare il possesso dei titoli richiesti per l'affidamento in oggetto.

Art. 5 – COMPITI E COMPENSO DELL'ESPERTO INCARICATO

La figura professionale offerta per lo svolgimento dell'incarico di Formatore Esperto dovrà realizzare le seguenti attività:

- Per l'edizione **Costruzione di un percorso di buone prassi**

Il percorso formativo deve basarsi su un approccio laboratoriale e esperienziale e deve essere volto alla diffusione di buone prassi per l'insegnamento e l'apprendimento, supportate da strumenti digitali, per contribuire a migliorare la qualità dell'istruzione e a creare un sistema scolastico più equo e inclusivo.

I partecipanti dovranno essere coinvolti in attività individuali e di gruppo, simulazioni e role-playing attraverso l'utilizzo degli strumenti digitali per favorire l'apprendimento di tutti gli studenti con l'obiettivo di creare ambienti di apprendimento accessibili e di promuovere la collaborazione e la comunicazione tra studenti con diverse abilità.

- Per l'edizione: **Un laboratorio esperienziale per un insegnamento innovativo**

Il corso si propone di diffondere metodologie didattiche avanzate e strumenti digitali per la

creazione di ambienti di apprendimento inclusivi e di qualità. Attraverso attività individuali e di gruppo, simulazioni e role-playing, i partecipanti sperimenteranno in prima persona come favorire l'apprendimento di tutti gli studenti, valorizzando le loro diverse abilità.

Il corso deve basarsi su un approccio laboratoriale e esperienziale, che permetta ai partecipanti di apprendere facendo. Attraverso attività dinamiche e coinvolgenti, i corsisti saranno messi alla prova in situazioni reali, simulando scenari di classe e sperimentando diverse strategie didattiche.

Per lo svolgimento delle attività come sopra esplicitate sarà corrisposto un compenso orario omnicomprensivo come previsto nella tabella sopra riportata, sulla base delle ore effettivamente svolte e rendicontate da ciascun soggetto incaricato, fermo restando il raggiungimento dei target e milestone così come indicati nel Progetto. Il mancato raggiungimento di target e milestone della Linea di Investimento in oggetto dà luogo alla decadenza del finanziamento ricevuto; pertanto, in tale caso, alcun compenso sarà corrisposto a favore del soggetto incaricato.

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell'effettiva erogazione dei fondi e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati, previa emissione di regolare documentazione fiscale e dichiarazione del conto dedicato e tracciabilità flussi finanziari da parte dell'Operatore Economico Affidatario, secondo il regime fiscale adottato dallo stesso. Pertanto, nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.

Nulla è dovuto a titolo di rimborso spese per viaggi e trasferimenti. Il compenso erogato con il presente incarico non dà luogo ad alcun trattamento di fine rapporto.

L'attività dovrà risultare da time sheet o altra modalità di tipo rendicontativo che saranno rese note dall'Amministrazione scolastica e dovrà essere prestata unicamente per lo svolgimento delle azioni strettamente connesse ed essenziali per la realizzazione del progetto finanziato, funzionalmente vincolate all'effettivo raggiungimento di target e milestone di progetto, ed espletate in maniera specifica per assicurare le condizioni di realizzazione del medesimo Progetto.

Art. 6 - VALORE STIMATO DELL'AFFIDAMENTO

Il valore di base stimato dell'affidamento in oggetto è pari a € **4.880,00** ed è stato determinato dall'Istituto Scolastico tenuto conto dell'importo complessivo ricevuto a titolo di finanziamento per la realizzazione delle attività progettuali in oggetto e, in particolar modo, del numero di Percorsi formativi da attivare e delle ore previste per ciascun Percorso da attivare, così come determinati in fase di progettazione.

A pena di esclusione, non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo di base della procedura sopra indicata.

Art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO

Le prestazioni oggetto del Contratto stipulato con l'Operatore Economico Affidatario dovranno essere portate a compimento entro la data di conclusione delle attività formative così come previste nell'accordo di concessione.

L'Affidatario si impegna a rispettare rigidamente i tempi utili previsti per la realizzazione del Progetto, al fine di garantire il raggiungimento di target e milestone, e ferme in ogni caso le eventuali responsabilità postume che potrebbero interessare lo stesso Affidatario secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente documento.

Data la particolare natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento, il Contratto non potrà prevedere clausole di rinnovo automatico, pena la nullità dell'atto medesimo.

Art. 8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti previsti dall'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D. Lgs. n. 36/2023.

Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici che, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2, 6 e all'art. 95 del D. Lgs. n. 36/2023 di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici.

Ove ricorrano tali situazioni, la Scuola potrà escludere gli operatori economici che abbiano partecipato alla presente procedura in qualunque momento nel corso dello svolgimento della stessa.

In particolare, occorre precisare che:

- relativamente alle condanne indicate dall'art. 94, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, l'esclusione non opera se sussiste una delle seguenti condizioni: a) il reato è stato depenalizzato; b) se è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, Codice penale; c) se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
- l'Operatore economico che si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 94, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi oppure abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato o, ancora, in una delle situazioni di cui all'art. 95, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, potrà provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Scuola riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'Operatore economico non sarà escluso dalla presente procedura;
- in ordine ai motivi di esclusione di cui all'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, l'Operatore economico non è ammesso alla partecipazione della presente procedura se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi definitivi ossia non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) oppure delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. L'Operatore Economico potrà essere escluso dalla partecipazione alla procedura se l'Istituzione scolastica è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione come sopra specificato. L'esclusione non opera quando l'Operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, o quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito

tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione;

- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Scuola ne darà segnalazione all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 96, comma 15, del D. Lgs. 36/2023.

Art. 9 – DICHIARAZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto devono, **a pena di esclusione**, possedere i requisiti generali di partecipazione di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

In particolare, ai fini dell'affidamento in oggetto, l'operatore economico offerente e/o i suoi responsabili, personale dirigente e/o dipendente:

- non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95 e ss. del D. Lgs. 36/2023;
- devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale e, in particolare, devono dichiarare:
 - di essere iscritti, per la tipologia e natura di Servizio oggetto del presente Avviso (imprese esercenti servizio di trasporto persone conto terzi) alla CCIAA, ovvero nel Registro delle Commissioni Provinciali per le Cooperative, ovvero nello Schedario Generale della Cooperazione del Ministero del Lavoro;
 - di rispettare gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali e possedere un Durc valido;
 - di essere in possesso di tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni di settore e/o attinenti all'esecuzione del Servizio in oggetto;
 - essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n. 68/1999;
 - di essere in possesso di idonea copertura assicurativa a norma con le vigenti disposizioni di Legge sulle responsabilità civili verso terzi;
- di rispettare, se tenuto, gli obblighi previsti dall'art. 47 del D.L. n. 77/2021;
- di comunicare, ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 213 in attuazione della direttiva 2005/60/CE (concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), i dati identificativi del titolare effettivo, la percentuale di proprietà di ciascun titolare effettivo e la data di inizio di titolarità di ciascun titolare;
- di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, o di incompatibilità rispetto all'esecuzione del Servizio in oggetto ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013.

Infine, ciascun operatore economico offerente dovrà dichiarare:

- di aver preso esatta cognizione della natura dell'affidamento del Servizio in oggetto e di tutte le circostanze, generali e/o particolari, che possono influire sulla corretta esecuzione dello stesso;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente documento;
- di garantire la presenza di unità di personale esperto e competente per l'espletamento del Servizio;
- di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del servizio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze.

Le dichiarazioni non potranno essere in alcun modo parziali, condizionate e indeterminate. L'Istituto appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell'affidamento definitivo, il possesso dei requisiti dichiarati dai partecipanti durante la procedura di affidamento.

Art. 10 – VERIFICA DEI REQUISITI

La Stazione appaltante verifica, ai sensi dell' art. 99, commi 1 e 2, del D. lgs. 36/2023, l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice,, attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno con apposito atto emanato dai competenti organi dell'Amministrazione scolastica.

In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, fino al 30 giugno 2024, la Stazione appaltante procede alla verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nelle more dell'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificata dal cd. decreto milleproroghe D.L. 30 dicembre 2023, n. 215.

L'Istituto eseguirà anche le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'eventuale avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione del Contratto.

A tal fine il RUP accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto del Contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Art. 11 – DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, le carenze di qualsiasi elemento formale dell'offerta presentata dall'Operatore Economico potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al richiamato articolo.

In particolare, salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'Offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico offerente, la Stazione Appaltante assegna un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni per:

- integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di affidamento o con il documento di gara unico europeo (DGUE) con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica;
- sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di affidamento, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ove l'Operatore Economico offerente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l'Operatore Economico è escluso dalla

procedura.

L'irregolarità è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione, documenti ed elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (*es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore*) ovvero di condizioni di partecipazione alla procedura (*es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo*), entrambi aventi rilevanza in fase di affidamento, è sanabile, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva è sanabile.

Costituiscono irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, è facoltà dell'Amministrazione invitare, se necessario, gli operatori economici a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 12 – PERSONALE

L'Operatore Economico dichiara e garantisce che, per l'intera durata del Contratto, osserverà tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

L'Operatore Economico dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

L'Operatore Economico, inoltre, si impegna a consegnare su richiesta del Dirigente Scolastico un elenco dei propri collaboratori e dipendenti che normalmente sono preposti all'esecuzione del Servizio; detto elenco dovrà essere aggiornato al momento della sostituzione degli addetti e tempestivamente trasmesso all'Amministrazione scolastica.

Art. 13 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario ed il suo personale dipendente e/o i collaboratori a vario titolo adibiti all’esecuzione del Servizio si obbligano:

- ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l’esercizio delle attività professionali di cui all’oggetto, nonché le disposizioni dell’Istituzione Scolastica;
- adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al Codice civile e alle leggi applicabili, ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali dovute;
- rispettare le tempistiche stabilite per la realizzazione delle attività oggetto del Servizio in oggetto, secondo quanto previsto nel presente Contratto;
- osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall’Istituto, nell’adempimento delle proprie prestazioni;
- a garantire la completa e tempestiva esecuzione del Servizio, nonché di ogni altra prestazione e/o attività accessoria o comunque collegata allo stesso, con la diligenza professionale ed il decoro richiesti dalla specifica attività prestata in favore dell’istituto Scolastico;
- a curare l’organizzazione, la direzione e il coordinamento del proprio personale addetto allo svolgimento del Servizio, adibendo a tale scopo il personale ed i mezzi propri, eventualmente integrati, al fine di garantire la qualità e quantità del Servizio richiesto, tenendo conto anche delle esigenze che saranno eventualmente evidenziate dall’Istituto Scolastico;
- a garantire l’osservanza da parte dei propri addetti al Servizio di regole comportamento e degli obblighi in materia di riservatezza previsti dalla normativa vigente;
- a segnalare, tempestivamente e per iscritto, all’Istituzione Scolastica situazioni che determinano cause di interruzione e/o di sospensione temporanea e/o impossibilità, totale o parziale, di eseguire il Servizio;
- osservare, per l’intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore;
- garantire che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni;
- ad osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza e la prevenzione per danni, infortuni, incendi, e quant’altro attiene l’attività derivante dall’affidamento;
- a tenere indenne l’Istituzione Scolastica da ogni dannosa conseguenza a persone e/o a cose dell’Istituto o di terzi che sia causata per fatto proprio o del personale dipendente;
- a sollevare pienamente l’Istituto Scolastico da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare ai suoi somministratori e/o dipendenti durante il periodo di efficacia e di esecuzione del Contratto;
- a sollevare pienamente l’Istituto Scolastico da ogni molestia e/o azione, di qualunque natura, giudiziale e/o stragiudiziale, che provengano da terzi a causa del Contratto;
- verificare, durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, il costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle proprie attività e il cronoprogramma della misura del PNRR nonché a comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto alle milestones e ai targets di tale misura, in modo tale consentire alla Stazione Appaltante l’adozione di azioni

correttive;

- eseguire le prestazioni contrattualmente dovute nel rispetto delle *milestones* e dei *targets* della Missione;
- nelle ipotesi di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, a consegnare idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia conforme all'originale, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto e verrà pubblicata sul profilo dell'Istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente. L'Istituto procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021. La violazione del suddetto obbligo da parte dell'Affidatario determina, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, l'impossibilità di partecipare per un periodo di 12 (dodici) mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici, oltre che l'applicazione delle penali previste dal presente Contratto, fermo in ogni caso l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta;
- qualora l'Affidatario sia un RTI o un consorzio, ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, a consegnare all'Istituto, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006:
 - la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e verrà pubblicata sul profilo dell'Istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente. L'Istituto procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021. La violazione anche di uno solo di tali obblighi da parte dell'Affidatario comporta l'applicazione delle penali previste dal presente Contratto, fermo in ogni caso l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta.

Art. 14 – INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

L'Affidatario si impegna a garantire la regolare e continua esecuzione del Servizio, per tutta la durata del Contratto.

In particolare, le interruzioni parziali del Servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente all'Istituzione Scolastica.

Saranno consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione del Servizio nei seguenti casi:

- in caso di guasto di apparecchiature o attrezzature: dovranno, comunque, essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività. Anche in questo caso, potranno essere concordate, tra l’Affidatario e l’Istituto, in via straordinaria, le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati;
- interruzione totale del Servizio per cause di forza maggiore: le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell’Affidatario, che quest’ultimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal Contratto, non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le Parti.

In ogni caso, l’Affidatario non potrà sospendere il Servizio eccependo irregolarità di controprestazioni e, al di fuori dei casi sopracitati.

Resta inteso che l’interruzione o sospensione del Servizio per decisione unilaterale dell’Affidatario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione del Contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo 16.

Art. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del Contratto, è facoltà dell’Amministrazione scolastica richiedere all’operatore economico affidatario la presentazione di una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, a norma dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall’Affidatario, oltre che a titolo di risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque salva la risarcibilità del maggior danno. La cauzione è a copertura anche delle penali.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’Istituzione Scolastica potrà procedere ad affidare il Servizio a terzi.

Art. 16 – POLIZZA ASSICURATIVA AFFIDATARIO

L’Affidatario, ai fini della stipula del Contratto, a pena la decadenza dall’aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), ai sensi dell’art. 117, comma 10, del Codice degli Appalti, per le garanzie di seguito indicate, nonché a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto. In particolare, l’Operatore Economico Affidatario dovrà sottoscrivere una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per i danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali derivanti da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori dell’Affidatario o, comunque, in dipendenza diretta o indiretta dall’esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.

Detta polizza, pena la revoca dell’affidamento, dovrà essere consegnata prima della stipula del Contratto e dovrà avere una validità non inferiore alla durata del Servizio.

A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative:

- rischi di qualsiasi tipo subiti dagli utenti durante e/o in dipendenza del Servizio;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni arrecati a terzi (inclusi l’Istituzione Scolastica e i beneficiari) da dipendenti, da soci, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l’Affidatario - che partecipino all’attività oggetto dell’affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

Si precisa che la/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all’Istituzione Scolastica per fatto

imputabile all’Affidatario.

In ogni caso, si precisa e si conviene che sono ad esclusivo carico dell’Affidatario gli eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l’Istituzione Scolastica è esonerata da ogni responsabilità per danni, di qualsiasi tipo e natura, che dovessero essere causati dai soggetti destinatari delle attività progettuali.

Art. 17 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

In conformità a quanto stabilito dall’art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, è fatto divieto all’Operatore Economico Affidatario di cedere il Contratto.

E’ fatto altresì divieto all’Operatore Economico Affidatario di cedere, sotto qualsiasi forma di sub contratto, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del Contratto stipulato con l’Istituto scolastico, sotto pena di risoluzione del Contratto stesso.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 120, D.Lgs. n. 36/2023, in caso di modifiche soggettive.

Art. 18 – RECESSO

Ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, è riconosciuto all’Amministrazione il diritto unilaterale di recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c., dandone comunicazione all’Affidatario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite p.e.c., con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali il Contratto cesserà di esplicare ogni effetto tra le Parti.

A fronte del recesso, l’Amministrazione Scolastica corrisponderà all’Operatore Economico Affidatario il compenso spettante in relazione e limitatamente al valore delle prestazioni e dei servizi effettivamente resi e rendicontati a favore dell’Istituto, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dall’Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 19 – INADEMPIENTI E PENALI

In caso di inadempimento nell’esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto ovvero di azioni e/o atti da parte dell’Affidatario, suoi dipendenti e collaboratori che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere il Servizio o nuocere all’Istituzione Scolastica, quest’ultima, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di applicare delle penali adeguate all’importanza e alla gravità dell’infrazione.

In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, l’Amministrazione Scolastica applicherà le seguenti penali:

INADEMPIENZA		IMPORTO PENALE (espresso in euro)
A	Ritardi o disservizi nell’esecuzione del Servizio derivante da fatto imputabile a dolo o colpa dell’Affidatario	€100,00 per ogni violazione accertata
B	Inosservanza e/o violazione delle disposizioni normative disciplinanti l’esercizio delle attività professionali di cui all’oggetto	€100,00 per ogni violazione accertata

C	Mancato raggiungimento dei <i>target</i> e dei <i>milestone</i> come previsti dal Progetto per dolo o colpa imputabile all'Affidatario	€100,00
D	Mancata trasmissione della documentazione indicata all'articolo 11 del presente documento	€100,00
E	Mancato rispetto delle scadenze previste nel Progetto PNRR in epigrafe, per fatto imputabile a dolo o colpa dell'Affidatario	€100,00
F	Ritardata comunicazione e/o riprogrammazione del calendario delle attività formative in conseguenza dell'impossibilità, per documentate, oggettive ed imprevedibili cause di forza maggiore, per la figura professionale a svolgere le attività formative calendarizzate dall'Amministrazione scolastica	€100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
G	Ritardata sostituzione della figura professionale inizialmente selezionata dall'Affidatario per l'esecuzione del Servizio	€100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
H	Inadempimento, anche solo parziale, o difformità delle attività svolte rispetto alle prescrizioni contenute nel Capitolato o Contratto	€100,00 per ogni violazione accertata
I	Rifiuto ingiustificato di sottoporsi ai controlli e alle verifiche da parte dell'Amministrazione scolastica	100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
L	Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, anche in tema di riservatezza e protezione dei dati dell'Amministrazione scolastica	€100,00 per ogni violazione accertata
M	Inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 47 del D.L. n. 77/2021 in fase di esecuzione del Contratto	€100,00

Le penalità, cumulativamente, non possono superare il 10% dell'importo contrattuale netto, ai sensi del disposto all'art. 126, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Operatore Economico Affidatario prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta da parte della Scuola verso l'Affidatario, il quale potrà replicare a quanto contestato dall'Amministrazione nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, sottoscritta dall'Affidatario prima della stipulazione del Contratto, senza che sia necessaria alcuna diffida o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituzione Scolastica potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da farsi all'Operatore Economico Affidatario del Servizio mediante comunicazione da trasmettersi a mezzo p.e.c. e/o mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023), come dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà allegate all'istanza di partecipazione alla presente procedura;
- qualora l'Affidatario non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto;
- sospensione, da parte delle Autorità competenti, del Servizio in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti e/o delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del Servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- non veridicità e/o alterazione, contraffazione e falsificazione delle dichiarazioni presentate dall'Operatore Economico nel corso della procedura di affidamento;
- ritardo nell'esecuzione del Servizio, senza giusta causa;
- inadempimento degli obblighi previsti nel Contratto a seguito di diffida ad adempiere;
- in caso di mancata sostituzione della figura professionale inizialmente selezionata dall'Affidatario per l'esecuzione del Servizio in oggetto, impossibilitata allo svolgimento dell'incarico, con altra figura professionale avente titoli ed esperienze equivalenti a quella sostituita;
- in caso di rifiuto e/o mancata accettazione da parte dell'Amministrazione scolastica della prestazione offerta dall'Affidatario in caso di sostituzione della figura professionale inizialmente selezionata per l'espletamento del Servizio, impossibilitata allo svolgimento dell'incarico;
- perdita da parte dell'Operatore Economico Affidatario della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- perdita da parte dell'Operatore Economico Affidatario delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività e/o per le prestazioni oggetto di affidamento;
- l'Operatore Economico Affidatario si è trovato, al momento dell'affidamento del Servizio, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di affidamento;
- modifica sostanziale del Contratto che richiede una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. n. 36/2023;
- grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1-bis della L. n. 383/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito in L. n. 266/2002;
- esecuzione del Servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;

- interruzione e/o sospensione, parziale o totale, del Servizio senza giustificato motivo;
- cessione, anche parziale, delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché qualsiasi forma di sub contratto, parziale o totale, dello stesso;
- apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico dell'Affidatario del Servizio;
- qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo dell'importo del contratto;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituzione Scolastica;
- qualora l'Affidatario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
- mancato rispetto dell'Amministrazione e delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio della Stazione Appaltante;
- reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema di igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- dopo che siano pervenute **n. 5** contestazioni dalla data di sottoscrizione del Contratto, da parte dell'istituto Scolastico e non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'Istituzione Scolastica, le giustificazioni eventualmente trasmesse dall'Affidatario del Servizio;
- mancato espletamento del Servizio, tale da compromettere il rispetto delle milestone e dei target del PNRR;
- qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'affidamento, a totale incondizionato giudizio dell'Istituzione Scolastica.

La risoluzione del Contratto farà sorgere a favore dell'Istituzione Scolastica:

- in caso di inadempimento e/o ritardo, la facoltà di procedere all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto in danno dell'Affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno e la responsabilità civile e penale in cui l'Affidatario potrebbe incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi il Servizio, in danno dell'Affidatario inadempiente, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese che l'Istituto dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui fosse obbligato ad esperire una nuova procedura, oppure non riuscisse ad assegnare il Servizio.

Nelle ipotesi di risoluzione del contratto, l'Operatore Economico Affidatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite a favore dell'Amministrazione scolastica.

L'Affidatario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare il Servizio, dovrà inviare all'Amministrazione, tempestivamente al manifestarsi dell'evento, giusta comunicazione tramite pec, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 21 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Durante il periodo di efficacia del Contratto, le prescrizioni ivi convenute dalle Parti potranno essere modificate senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento, nei casi e nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 60 e 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Inoltre, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo

dell'affidamento, l'Istituto Scolastico potrà imporre all'Operatore Economico Affidatario l'esecuzione della prestazioni oggetto della presente procedura alle stesse condizioni, prezzi e patti previsti originariamente nel Contratto stipulato dalle medesime Parti e nei documenti relativi alla procedura in oggetto. In tal caso, l'Operatore Economico Affidatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Art. 22 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico Affidatario si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione.

In particolare, l'Affidatario del servizio si obbliga:

- ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente affidamento uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della L. n. 136/2010;
- ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente procedura, il codice identificativo di gara (CIG);
- a comunicare all'Istituzione Scolastica ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

Art. 23 – SPESE

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Affidatario tutte le spese per la sottoscrizione del Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte poste dalla legge a carico dell'Istituto.

In particolare, l'Affidatario si impegna a pagare l'imposta di bollo nella misura e termini previsti dall'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato I.4 del medesimo Decreto legislativo, nonché a trasmettere senza ritardo copia comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta all'Amministrazione scolastica.

Le spese di registrazione del Contratto tratto sono a carico della parte richiedente.

Art. 24 – LEGGE APPLICABILE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita dalle Parti di comune accordo e per iscritto.

Art. 25 – FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Reggio Emilia, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'Affidatario e l'Istituto Scolastico si impegnano a trattare i dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura e nell'erogazione del Servizio secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016.

Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse all'esecuzione del Contratto.

Il Dirigente Scolastico

Elena Ferrari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.